



COMUNE DI MORGANO

PROVINCIA DI TREVISO
sede municipale BADOERE

**REGOLAMENTO PER LA
CELEBRAZIONE DEI
MATRIMONI CIVILI**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 45 DEL 29.11.2013**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Silvano LONGO

IL SINDACO
f.to Elena Basso

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILE
(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29.11.2013)

Articolo 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione del matrimonio civile, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dall'articolo 106 all'articolo 116 del Codice Civile.

Articolo 2 - Disposizioni generali

La celebrazione del matrimonio civile è attività istituzionale gratuita quando viene svolta all'interno del Palazzo Comunale sito in Piazza Indipendenza n. 2 – località Badoere, di norma durante l'orario di servizio in vigore in quel momento.

Il matrimonio celebrato fuori dai casi previsti dal precedente comma è soggetto al nulla osta dell'Ufficio comunale competente e al pagamento di una tariffa come stabilita da una apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 3 – Funzioni

Per la celebrazione dei matrimoni civili il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato o al Segretario Comunale. Possono celebrare i matrimoni civili anche Assessori, Consiglieri Comunali o i cittadini che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale a ciò abilitati per Legge ed appositamente delegati dal Sindaco.

Articolo 4 – Luoghi di celebrazione

Il matrimonio civile può essere celebrato pubblicamente, su domanda degli interessati, oltre che all'interno del Palazzo Comunale (sala consiliare o altra saletta a disposizione) sito in Piazza Indipendenza n. 2 – località Badoere, anche nell' Ex-Chiesetta di S. Antonio sita in Piazza Indipendenza n. 1 – località Badoere - individuata con apposito atto della Giunta Comunale che per questa occasione assume la denominazione di “Casa Comunale”.

Non è consentita la celebrazione in luoghi diversi da quelli sopra riportati, se non per quanto previsto dall'art. 110 del Codice Civile (“se uno degli sposi per infermità o per altro impedimento giustificato all'Ufficio dello Stato Civile, è nell'impossibilità di recarsi nella Casa Comunale, l'Ufficiale si trasferisce con il Segretario Comunale e quattro testimoni, nel luogo in cui si trova lo sposo impedito”). In questi casi è applicata la gratuità della tariffa.

Articolo 5 – Orario della celebrazione

I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, all'interno dell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile, nel giorno indicato dalle parti, compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio, con la disponibilità dei locali e del celebrante.

La celebrazione del matrimonio civile fuori dall'orario di servizio potrà avvenire, su domanda degli interessati, nei giorni e negli orari stabiliti con apposito atto della Giunta Comunale e previo eventuale pagamento della relativa tariffa.

Le celebrazioni sono comunque tassativamente sospese durante le seguenti feste:

- 1° e 6 gennaio
- La domenica di Pasqua e il giorno successivo
- 25 aprile
- 1° maggio
- 2 giugno
- 15 agosto
- 1° novembre

- 11 novembre (Festa del santo patrono)
- 8, 25, 26 dicembre

Ulteriori disposizioni possono essere stabilite dalla Giunta Comunale.

Articolo 6 – Matrimonio con l’ausilio di un interprete

Nel caso i nubendi, testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all’Ufficiale di Stato Civile, prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete come previsto dall’art. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno prevedere gli sposi stessi.

L’eventuale interprete dovrà presentarsi all’Ufficiale di Stato Civile prima della celebrazione del matrimonio, esibendo un documento di identità in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l’incarico, dimostrando la capacità di effettuare la traduzione stessa.

Articolo 7 – Matrimonio su delega

Nel caso il matrimonio avvenga su delega di altro Comune, gli sposi dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, indicando la data e l’ora scelta, all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Morgano (TV) con anticipo di almeno 30 giorni.

Il matrimonio potrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento.

Per il matrimonio celebrato su delega di altro Comune i nubendi dovranno produrre entro 30 giorni dalla data della celebrazione, salvo diverso accordo con l’Ufficiale di Stato Civile, la seguente documentazione:

- a) – delega del Comune di residenza;
- b) – fotocopia dei propri documenti d’identità;
- c) – fotocopia dei documenti d’identità dei testimoni;
- d) – indicazione del regime patrimoniale su apposito modello predisposto dall’Ufficio;

Articolo 8 – Matrimonio celebrato da cittadino delegato

Qualora i nubendi intendano far celebrare il loro matrimonio a cittadino/a italiano/a avente i requisiti necessari a ricoprire la carica di Consigliere Comunale, previsto dall’art. 1, comma 3, del D.P.R. 396/2000, dovranno presentare domanda, su apposita modulistica fornita dall’Ufficio di Stato Civile, indirizzata al Sindaco, con anticipo di almeno 30 giorni.

Il possesso dei requisiti di cui al punto precedente potrà essere dimostrato dalla persona celebrante anche mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000.

Articolo 9 – Tariffe

Per la celebrazione di matrimoni presso uno dei luoghi individuati ai sensi dell’articolo 4 è dovuto il pagamento dell’importo delle tariffe così come stabilite da deliberazione della Giunta Comunale. Le predette tariffe sono determinate ed aggiornate di norma annualmente dalla Giunta Comunale, tenendo conto:

- del costo del personale necessario per l’espletamento del servizio;
- del costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (consumi per l’utilizzo della sala: riscaldamento, raffrescamento, energia elettrica, pulizia ecc.)

L’importo della tariffa sarà diversificato anche a seconda della residenza o meno nel Comune di Morgano (TV) di almeno uno degli sposi e nel caso di non residenza se cittadino italiano, comunitario o non comunitario.

Articolo 10 – Organizzazione del servizio

L'Ufficio Comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato Civile, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico relativamente all'utilizzo delle sale.

La visita delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento.

La richiesta relativa all'uso delle sale deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima della data del matrimonio all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Morgano (TV) da parte di uno dei due sposi.

L'Ufficio di Stato Civile entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, accorderà l'autorizzazione per l'utilizzo della sala, comunicherà le ragioni del mancato accoglimento della richiesta.

Nei casi in cui è previsto il pagamento di una tariffa, la prenotazione della sala non sarà effettiva fino a quando i richiedenti non consegneranno la ricevuta di avvenuto pagamento della relativa tariffa all'Ufficio di Stato Civile.

Il pagamento potrà essere effettuato direttamente alla tesoreria comunale tramite versamento IBAN con indicazione della causale: "Rimborso spese per matrimonio civile".

Il mancato pagamento entro il termine di cinque giorni dall'autorizzazione costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti.

Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.

Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile al richiedente.

Articolo 11 – Allestimento della sala

I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala ove si celebra il matrimonio con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.

La sala dovrà essere quindi restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa la celebrazione.

Il Comune di Morgano (TV) si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi e addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

Articolo 12 – Formalità preliminari alla celebrazione

Nel giorno previsto per la celebrazione, per il regolare svolgimento della stessa, dovranno essere presenti oltre ai nubendi due testimoni maggiorenni (1 per lo sposo, 1 per la sposa), anche parenti, muniti di documento d'identità in corso di validità.

Almeno 8 giorni prima della data prevista per la celebrazione i nubendi dovranno consegnare presso l'Ufficio di Stato Civile la fotocopia del documento d'identità dei testimoni.

In caso di variazione dei testimoni o dell'interprete per motivi di urgenza o della scelta del regime patrimoniale, gli sposi devono comunicare la variazione entro le ore 12:00 del giorno precedente il matrimonio.

Articolo 13 – Prescrizioni per l'utilizzo della sala

E' assolutamente vietato spargere riso, coriandoli, confetti ed altro all'interno dei locali utilizzati per la cerimonia.

Qualora venga trasgredita detta disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile,

Sarà addebitato al soggetto richiedente la sala per la celebrazione del matrimonio civile, la somma di €150,00 a titolo di contributo per le spese di pulizia.

Nel caso si verificano danni alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la sala.

Articolo 14 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia:

- Codice Civile
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396
- D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267
- Statuto Comunale

Articolo 15 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecuzione della delibera consiliare di approvazione. Da tale data sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.

INDICE

Articolo 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

Articolo 2 – Disposizioni generali

Articolo 3 – Funzioni

Articolo 4 – Luoghi di celebrazione

Articolo 5 – Orario della celebrazione

Articolo 6 – Matrimonio con l’ausilio di un interprete

Articolo 7 – Matrimonio su delega

Articolo 8 – Matrimonio celebrato da cittadino delegato

Articolo 9 – Tariffe

Articolo 10 – Organizzazione del servizio

Articolo 11 – Allestimento della sala

Articolo 12 – Formalità preliminari alla celebrazione

Articolo 13 – Prescrizioni per l’utilizzo della sala

Articolo 14 – Disposizioni finali

Articolo 15 – Entrata in vigore